



COMUNE DI POSTA
 Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 Data 15.07.2017	OGGETTO: Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e approvazione schema atto di convenzione. Posa linea elettrica BT di Enel Distribuzione per allaccio dell'impianto idroelettrico denominato "Riofreddo". Errata corrige della delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.06.2017.
---	--

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUINDICI del mese di LUGLIO alle ore 10,00 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Serenella Clarice	Sindaco	<i>Presente</i>
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	<i>Presente</i>
Maurizio De Santis	Assessore	<i>Presente</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaella Silvestrini

Il Presidente Serenella Clarice in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA


- 1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

- 2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e approvazione schema atto di convenzione. Posa linea elettrica BT di Enel Distribuzione per allaccio dell'impianto idroelettrico denominato "Riofreddo". Errata corrige della delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.06.2017.
-----------------	--

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000, espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

Posta, li 17.07.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VIGILANZA
Nello Angelini

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta, li 17.07.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
Alfredo Confalone

La Giunta Comunale

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 28/06/2017 avente come oggetto:
Concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e approvazione schema atto di convenzione. Posa linea elettrica BT di Enel Distribuzione per allaccio dell'impianto idroelettrico denominato Riofreddo. Ditta Italbon s.r.l. con sede in Via Salvo D'Acquisto n.40/R Pontedera (PI), in nome e per conto di Enel Distribuzione;

CONSIDERATO che nella succitata deliberazione, per mero errore materiale, sia nella stessa che nello schema di contratto disciplinare viene riportato l'importo del canone annuo errato;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere ad una errata corrige dell'importo di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, realmente quantificato in € 202,06 annue, anziché, come erroneamente riportato 620,00 €, andando a modificare sia la Deliberazione che lo schema di convenzione;

VISTO il nuovo schema di convenzione allegato alla presente;

VISTO il Regolamento approvato con D.C.C. in data 23.04.1994, n. 30

VISTO il D.lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTO l'art. 47 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo 18/8/2000 n. 267;

Su proposta del Sindaco redatta a cura del Responsabile del Settore Vigilanza;

All'unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione allegata alla presente dando atto che l'importo di annuale di concessione è di € 202,06 anziché 620,00 €;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, modifica parzialmente la Delibera di Giunta Comunale n.60 del 28/06/2017 per quanto in essa riportato;

LA GIUNTA COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI POSTA

Provincia Rieti

SETTORE VIGILANZA

REP _____

DEL _____

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. POSA LINEA ELETRICA BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER ALLACCIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO RIOFREDDO.

L'anno 2017 (duemila diciassette), nel mese di _____ il giorno _____, in Posta presso la Sede Municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il COMUNE DI POSTA, con sede in via Roma 102, cap. 02019, C.F. 00123930570, in seguito denominato "Ente Concedente" o più semplicemente "Concedente", rappresentato dal Capitano Nello Angelini, Responsabile del Servizio Vigilanza il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

E,

La Sig. Mannocchi Luigi C.F. MNNLGU68P07H501E in qualità di Amministratore Unico della Società Italbon Srl con P.Iva 12124161006, con sede Pontedera (PI), in Via Salvo D'Acquisto n.40/Q, di seguito denominato "Concessionario";

PREMESSO

Che il "Concessionario" ha presentato istanza in data 19/12/2015 Prot. n. 5673 tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione permanente di sottosuolo pubblico per la realizzazione di una nuova linea BT che dall'esistente linea Posta-Leonessa giunga in fregio all'edificio centrale in località Valle Macchioni;

Che il progetto prevede la realizzazione di una condotta interrata con tubo termoplastico corrugato del diametro di 110 mm per alloggiare il cavo di collegamento elettrico dal punto di consegna fino alla stazione base;

Che la posa della tubazione comporterà l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico pari a circa 480 m, posti a circa 70 cm di profondità dal piano stradale;

Che il canone annuale previsto dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.1994, ai sensi art. 47, l'occupazione permanente di reti di erogazione di pubblici servizi è stimata forfettariamente in £ 250.000 per ogni Km lineare o frazione, pari a € 129,11 per Km;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28.12.2016 si adeguato i suddetti importi deliberati nel 1993 secondo l'adeguamento istat del 56,5%;

Che in virtù del suddetto adeguamento l'importo del canone annuo che il concessionario dovrà versare viene rimodulato in € 202.06 annui;

Che il "Concessionario" ha prodotto gli elaborati progettuali dell'intervento tra cui anche il computo metrico dei lavori per la quantificazione del deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale approvato con autorizzazione del 08/07/2016 Prot.n. 3568 quantificando l'importo di dette lavorazioni in € 754,56;

Che si rende quindi necessario procedere alla stipula di apposita convenzione di autorizzazione da parte del Comune all'occupazione permanente del suolo pubblico, allo scopo di consentire al Concessionario l'esecuzione delle opere oggetto;

Che con deliberazione di G.C. n. 60 del 28/06/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione tra il Comune di Posta e la ditta Italbon srl.

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente ed integralmente trascritti;

2. Il Responsabile del Servizio Vigilanza, Capitano Nello Angelini concede alla ditta Italbon s.r.l. nella persona del Sig. Mannocchio Luigi in qualità di Amministratore Unico, l'autorizzazione ad occupare un tratto di sottosuolo pubblico in località Valle Macchioni, in catasto al foglio 26 particella 100, per una lunghezza complessiva di metri 480,00, come da elaborati grafici consegnati, alla nuova linea BT, che lungo la strada comunale denominata "Strada Comunale Leonessa Posta", prevede l'interramento della linea medesima sotto strada.

3. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 1 anno dalla data di sottoscrizione della presente concessione; trascorso infruttuosamente questo periodo, la stessa si riterrà decaduta. Il Concessionario prima della realizzazione dei lavori dovrà presentare domanda ed ottenere l'autorizzazione di rito di tipo edilizio/ambientali;

4. La concessione si intende consentita in via precaria, e salvo caso di rinuncia, decadenza o revoca o di quanto previsto nell'art. 11, essa avrà la durata di 20 anni a partire dalla data di validità (sottoscrizione) della presente convenzione e a partire da tale data potrà essere rinnovata. La proprietà dell'opera realizzata rimane in capo al "Concessionario";

5. La rinuncia della concessione deve essere comunicata con lettera raccomandata R/R almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di rinuncia della concessione le opere non potranno essere rimosse senza il preventivo consenso del Comune, e comunque, in caso positivo, con l'obbligo della rimozione e del perfetto e immediato ripristino del suolo a carico del "Concessionario" entro 90 giorni dal consenso;

6. Il Concessionario si impegna a progettare ed eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, garantendo, durante lo svolgimento dei lavori, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose di terzi. La stessa dovrà comunicare al Comando Vigili ed all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio ed ultimazione dei lavori;

7. Il Concessionario si farà carico di eventuali responsabilità civili e penali per danni subiti da persone o cose, sia durante lo svolgimento dei lavori che in futuro, per la gestione delle opere realizzate;

8. Il Concessionario è l'unico responsabile dello stato manutentivo della condotta in oggetto facendosi anche carico di ogni onere economico di ripristino del suolo pubblico qualora si rendesse necessaria la sua manomissione per interventi di manutenzione e/o riparazione, anche a causa di danni provocati da terzi;

9. Il concessionario sarà inoltre responsabile dello stato manutentivo e della percorribilità, anche in seguito ad eventi e precipitazioni meteorologiche, della via vicinale che, vista la connotazione dell'impianto di telecomunicazioni servito dalla condotta posta in regime di occupazione di suolo pubblico, dovendo lo stesso essere raggiungibile per manutenzione e/o altro intervento, nulla avrà a che richiedere al comune di Posta.

10. Il Comune di Posta declina ogni responsabilità in ordine a guasti, o danni a terzi derivanti dalla citata condotta o dal danneggiamento del tratto di strada oggetto di lavorazioni per la posa della tubazione;

11. Il Concessionario s'impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Comune per danni e per spese che potessero derivare a se a terzi, direttamente o indirettamente, dall'esercizio della presente concessione;

12. Il consenso s'intende a titolo precario. La concessione non vincola ad alcuna servitù il Comune il quale ha facoltà di fare sui suoi beni qualunque innovazione, ancorché essa comporti la rimozione o il diverso collocamento delle tubazioni, né per questo deve alcuna indennità per l'imposizione di nuove condizioni e di revoca della concessione. Il Concessionario s'impegna a garantire, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta del Comune l'eventuale spostamento o rimozione della tubazione e conseguente ripristino del suolo pubblico, senza nulla pretendere dal Comune;

13. In caso di cessione a terzi il Concessionario ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'Amministrazione Comunale ai fini dell'autorizzazione al subentro, precisando che gli eventuali e/o ulteriori oneri saranno a carico del nuovo concessionario;

14. A riconoscimento della proprietà, dei diritti del Comune e della precarietà della concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un corrispettivo per l'occupazione di sottosuolo pubblico calcolato secondo la tariffa di € 202,06 annui, soggetta a rivalutazione istat annuale, da versare, in modo anticipato, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente con la prima rata entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione del fine dei lavori;

15. A garanzia della perfetta realizzazione dei lavori il concessionario ha prodotto garanzia fideiussoria pari all'importo dei lavori da computo metrico presso l'agenzia _____, n. polizza _____ intestato a Comune di Posta, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.1994 di € 754.56 che verrà restituito previa verifica del ripristino delle condizioni della pubblica via;

16. L'inadempienza da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nel presente contratto, produrrà ipso iure la sua risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile;

17. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente contratto, comprese quelle per la registrazione, sono assunte dal concessionario. In caso di controversie, le eventuali spese riguardanti la registrazione della presente scrittura sono interamente a carico del Concessionario;

18. Per ogni eventuale controversia giudiziaria è competente il Foro di Rieti. Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per il Comune e uno per il Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto Posta, li _____

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Cap. Angelini Cav. Nello


Ditta Italbon S.r.l.
Sig.Mannocchi Luigi

G.C. n. 66 del 15.07.2017

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Serennella Clarice

Serennella Clarice



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
R.A. N. 673

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 27/7/2017 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, li 27/7/2017



IL MESSO COMUNALE
Nello ANGELINI

Nello Angelini

Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

SÌ NO

prot. n. 4225 del 27/7/2017

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

SÌ NO

prot. n. _____ del _____

'ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/7/2017

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta li 27/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella Silvestrini

Raffaella Silvestrini